



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 74 del 02/08/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN UN TRATTO DELLA STRADA VICINALE CAPOTERRA- SARROCH A SEGUITO DI CHIUSURA DELLA STRADA SANTA BARBARA SECONDA ROTATORIA PER LAVORI ANAS ORD. N. 70/2022 AL FINE DI CONSENTIRE L'ACCESSO A RESIDENTI E ARTIGIANI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE in data 27 Luglio 2022 l'ufficio della Polizia Locale ha effettuato un sopralluogo a seguito della segnalazione proveniente da residenti e artigiani accertando che a seguito della chiusura dello stradello da parte di ANAS- ALEANDRI CON ORDINANZA N. 70/2022, sito in località Santa Barbara si inibisce l'accesso a residenti e artigiani ai quali deve essere garantito un percorso alternativo;

CONSIDERATO CHE tale percorso alternativo non è stato individuato dall'ANAS e dalla ditta incaricata di eseguire i lavori;

RITENUTO di dover individuare un percorso alternativo istituendo in un tratto della strada vicinale Capoterra- Sarroch un doppio senso di marcia al fine di consentire l'accesso alle categorie sopra indicate di poter accedere alle proprietà;

VALUTATA la necessità di istituire due segnali di stop, il primo per chi dalla rotonda Santa Barbara percorre la strada vicinale direzione Rio San Girolamo e il secondo segnale di stop per chi esce da uno stradello sterrato e si immette nella strada vicinale Capoterra-Sarroch;

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 21 del 06/05/2022;

RITENUTO di dover provvedere in merito

ORDINA

L'istituzione del doppio senso di marcia in un tratto della strada vicinale Capoterra – Sarroch e l'istituzione di numero due stop e un limite di velocità ridotto a 20 km/h, sul tratto di strada indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza, al fine poter regolamentare la circolazione stradale e consentire ai proprietari dei fondi, residenti e artigiani l'accesso alle proprietà;



DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza. SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 11
- E' trasmessa per conoscenza:
- al Sindaco Sede
- ai Carabinieri Capoterra
- albo pretorio Sito istituzionale.

Capoterra, lì 02/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Roberta Maxia



COMUNE DI CAPOTERRA
